



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 41 del Consiglio Comunale

Oggetto: **COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULLA P.F. 1101 IN C.C. MALE' PER LA COSTRUZIONE DI TRALICCIO E LOCALI RICOVERO APPARATI IN LOCALITA' MONTE PELLER, PREVIO SGRAVIO DIRITTO USO CIVICO, A FAVORE DI EI TOWERS S.P.A..**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventitre** mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
LIBONI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELOTTI CRISTIAN	CONSIGLIERE	Presente
RAO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
RAUZI ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
ENDRIZZI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
MARINELLI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **LIBONI MARCELLO** e **BRUSEGAN FEDERICO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **GOSETTI DANIELE**

OGGETTO: COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULLA P.F. 1101 IN C.C. MALE' PER LA COSTRUZIONE DI TRALICCIO E LOCALI RICOVERO APPARATI IN LOCALITA' MONTE PELLER, PREVIO SGRAVIO DIRITTO USO CIVICO, A FAVORE DI EI TOWERS S.P.A..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come l'Amministrazione comunale di Malè veda realizzate sul suo territorio alcune infrastrutture per comunicazioni elettroniche, radiotelevisive e per comunicazioni in generale una delle quali insiste sulla p.f. 1101 in C.C. Malè, località Monte Peller.

Dato atto come il rapporto in essere, di cui è prossima la scadenza (05.10.2015), per volontà concorde delle parti è stato fatto oggetto di riconsiderazione ai fini di valutarne preventivamente il rinnovo e ciò con un duplice obiettivo; in primis la trasformazione del titolo di utilizzo del bene in diritto reale di superficie, il secondo la riconsiderazione economica del canone dovuto al comune pur considerando che si tratta di beni finalizzati alla offerta sul territorio di un servizio qualificabile pubblico, qual'è appunto quello delle comunicazioni che in zone periferiche, ancor più che in altri luoghi, assumono una funzionale decisiva per ridurre il cd. digital device.

Che Ei Towers S.p.a, subentrata per cessione di ramo di azienda a Trentuno S.r.l., già assegnataria dell'area a seguito di subentro rispetto a T.C.A. S.r.l., con nota dd. 05.02.2014, pervenuta al n. prot. 1498 in data 12.02.2014, ha formalmente richiesto il rinnovo del contratto proponendo un canone annuo pari ad €. 4.600,00.- ed una durata del diritto pari ad anni 20.

Dato atto come la proposta, a seguito di richiesta del Comune, è stata infine rivista nei contenuti economici in ragione di €. 5.600,00.-, importo che accettato dal Comune è alla base dell'accordo in definizione sulla base del contratto tipo allegato al presente atto.

Vista la planimetria parimenti allegata al presente atto, a firma del tecnico per. Ind. Battocletti Mauro, che individua la superficie su cui si andrà a costituire il diritto su parte della p.f. 1101 in C.C. Malè, per mq. 240, realtà gravata da uso civico soggetta alla Legge 16 giugno 1766 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con natura di terre ad uso civico.

Dato atto come i beni vincolati a tali destinazione, sono direttamente amministrati dal Comune di Malè stante l'inesistenza di un'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASUC).

Viste in tal senso le risultanze tavolari e catastali.

Atteso pertanto come la destinazione a sito per ospitare una antenna e relative strutture di supporto non risulta coerente con detto vincolo, per cui non si può prescindere dallo sgravio del uso civico annotato a carico per la superficie individuata e che detta facoltà, riconosciuta dalla legge, è subordinata alla verifica dell'interesse che si potrà così perseguire ed in subordine alla tutela del diritto compresso mediante giusto ristoro.

Richiamata la Legge provinciale 14.06.2005 n. 6, inerente la "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" ed il Regolamento di esecuzione della precedente legge che approvato con D.P.G.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg., norme che, tra l'altro, prevedono che:

1. L'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali.

2. La concessione in uso o la costituzione di diritti reali deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico.

3. Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 10.

4. Il corrispettivo riferito a concessioni minerarie deve uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, al fine di uniformare il contributo di concessione a livello provinciale.

5. omissis (6)

6. Per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a nove anni è richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale, da rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita al riguardo l'associazione più rappresentativa delle ASUC.

Dato atto come nell'ipotesi in parola si concretizzi la fattispecie di cui al precedente articolo 15 e quindi il presente provvedimento risulti assunto nel pieno rispetto delle suddette previsioni, ritenendo di sospendere il vincolo a carico della superficie dianzi indicata trasformandone la destinazione a sito per apparati per le telecomunicazioni per il periodo concordato di anni 20.

Visto l'allegato schema di contratto per la costituzione del diritto reale di superficie a carico della suddetta realtà e trovato conforme a legge e ad interesse pubblico.

Considerato che si rende conveniente formalizzare la costituzione del diritto nei termini già espressi dietro un corrispettivo quantificato sul periodo in 106.400,00.-, peraltro con rivalutazione del canone annuale a partire dalla seconda rata, e ciò in considerazione delle qualità fisiche del bene, della sua destinazione e dell'interesse pubblico perseguito, dando atto come oltre l'area già oggi, limitata per estensione complessiva, non garantisce il soddisfacimento di alcun diritto ai frazionisti e che il ristoro economico finalizzato al miglioramento e gestione dei beni gravati potrà meglio garantire il raggiungimento di interessi generali.

Evidenziato:

- che la L.P. 23/1990 prevede l'asta pubblica come sistema ordinario per l'assegnazione in godimento di beni che debbano procurare un entrata al comune, ma che, viste le particolari caratteristiche degli immobili in oggetto e la destinazione in essere soli i richiedenti potranno averne un effettivo interesse, appare giustificato l'utilizzo della trattativa privata con l'obiettivo principale di dare continuità ad un servizio non rinunciabile vero che attraverso gli impianti del Peller è coperto il segnale televisivo di emittenti nazionali sulla bassa valle, è diffuso il segnale di stazioni radio e telefoniche.
- che l'art. 35 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 prevede al II comma "E" di procedere a trattativa privata fermo restando il valore di stima, nelle seguenti ipotesi:
 - a) ove il valore di stima non superi l'importo di 126.200,00 euro; tale limite può essere derogato se ricorrono gravi ed eccezionali circostanze debitamente motivate nel provvedimento che autorizza a contrarre;

Ritenuto l'oggetto della trattativa privata sufficientemente determinato al fine dello svolgimento dalla stessa (mediante rinvio agli elaborati grafici in atti), avendo a riferimento per la stipulazione del successivo contratto di compravendita le risultanze della proposta di tipo di frazionamento citato.

Visto lo schema di contratto predisposto dagli uffici e trovato conforme al volere dell'Amministrazione ed a legge.

Visto il DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L. e la L.P. 14.06.2005 n. 6 che conferma l'esclusiva competenza del Consiglio comunale per l'assunzione di atti di disposizione (sospensione) del diritto di uso civico se per durate superiori ad anni nove.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di procedere alla costituzione del diritto reale superficie, mediante trattativa privata, per quanto esposto in premessa, su mq. 240 della p.f. 1101 in Malè, così come identificati nella proposta di tipo di frazionamento citato, a favore della Ei Towers s.p.a. con sede legale in Via G. Znella, n. 21, a Lissone (MB), c.f. 12916980159, per la realizzazione e mantenimento di infrastrutture e apparati per telecomunicazioni elettroniche, radio-televisive e per comunicazioni in genere aventi carattere di pubblica utilità.
2. Di approvare per detta finalità lo schema di contratto predisposto dagli uffici che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il diritto in parola avrà durata ventennale a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, data con la quale perderà effetti il precedente vincolo giuridico, confermando il €. 5.600,00.- il corrispettivo annuo indicizzato dal secondo anno di esercizio del diritto stesso.
3. Di dare atto che le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico di Ei Towers S.p.a..
4. Di incaricare gli uffici di adottare gli atti conseguenti ponendo in esecuzione la presente deliberazione.

5. Di disporre che il relativo contratto venga stipulato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso subordinatamente alla acquisizione del provvedimento di sospensione dal diritto di uso civico.
6. Di procedere conseguentemente all'inoltro alla Provincia di Trento per il tramite del competente Servizio Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 16 della Legge provinciale 6/2005, della richiesta di sospensione del diritto di uso civico a carico di mq. 240 dalla p.f. 1101 in C.C. Malè.
7. Di dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione solo ad avvenuta comunicazione, da parte del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, del rilascio dell'autorizzazione alla sospensione delle realtà fondiarie sopra indicate, così come prescritto dal D.P.G.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg.,.
8. Di introitare i proventi dell'alienazione degli immobili al capitolo 9550 - articolo 0 - codice di bilancio 3020955 - del bilancio di previsione 2014 e seguenti secondo il loro maturare e che gli stessi saranno impiegati nel rispetto e quindi per le finalità indicata dalla L.P. 14.06.2005 n. 6.
9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to GOSETTI DANIELE

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **24.09.2014** al giorno **04.10.2014**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 05.10.2014 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 05.10.2014

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
